

UTILIZZO DELL'INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITA' "PRODOTTO DI MONTAGNA"

I produttori e/o i trasformatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" sul prodotto finito destinato alla commercializzazione, devono trasmettere alla Regione Lombardia entro 30 giorni dall'inizio della produzione del prodotto di montagna, il modulo (allegato 1 al decreto ministeriale) debitamente compilato, sottoscritto con firma digitale o con firma autografa accompagnata da copia di documento d'identità valido.

Il modulo deve essere inviato a Regione Lombardia - Struttura Tutela e valorizzazione delle produzioni del territorio e diversificazione delle attività agricole - - Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano
Oppure

- al numero di fax 02 393 61 55
- agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Per gli **impianti di trasformazione che operano al di fuori dell'area** montana entro una distanza, calcolata in linea d'aria dal confine amministrativo dell'area montana, di:

10 km per la produzione di latte fresco e prodotti lattiero caseari, in funzione dal 3 gennaio 2013

30 km per gli impianti di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse

30 km per la spremitura delle olive

L'allegato 1 deve essere trasmesso alla Regione Lombardia e per conoscenza al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI4 (pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it)

La Direzione Generale Agricoltura provvederà ad inserire i dati trasmessi nei rispettivi fascicoli aziendali già presenti nella banca dati regionale Sis.Co.